

CASSAZIONE/ Annullata l'assoluzione di alcuni sanitari chiamati in causa per imperizia

Mai abbandonare il paziente

Il chirurgo deve impegnarsi a risolvere i disturbi emersi dopo l'operazione



Il paziente non s'abbandona al suo destino dopo un'operazione. E non basta a dimostrare impegno qualche visita di controllo: occorre adoperarsi attivamente per risolvere gli eventuali disturbi accusati dal malato, indirizzandolo «verso la soluzione del problema». La terza sezione civile della Cassazione, con la **sentenza n. 12229/2012** depositata il 17 luglio, richiama all'ordine i chirurghi annullando con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Bologna.

I fatti risalgono al 1992, quando una donna, in seguito a un intervento di ernia discale, riporta gravi dolori e un deficit motorio che si risolvono soltanto tre anni dopo, grazie a una nuova operazione effettuata a Lione. Da qui la decisione di rivolgersi al tribunale di Parma per chiedere all'Ausl e alla Regione il risarcimento dei danni.

I giudici di primo grado accolgono la domanda e nel 2003 condannano l'azienda sanitaria e i medici a pagare alla paziente 60.993 euro. Nel 2009 la Corte d'appello di Bologna ribalta la pronuncia, escludendo ogni responsabilità dei sanitari e rigettando tutte le richieste della paziente. Che però non ci sta e ricorre in Cassazione.

Adesso la Suprema Corte le dà parzialmente ragione. I giudici d'appello hanno escluso incuria e negligenza nella fase post operatoria - si legge nella sentenza - «sul mero rilievo che anche un intervento correttamente eseguito "non avrebbe conseguito una completa restituzione in integrum della salute della ricorrente (...)" e che

il comportamento del medico-chirurgo sarebbe stato improntato al rispetto di tutti gli accorgimenti della scienza medica, come attestato dalla costante sorveglianza sulla paziente dopo l'operazione». Una motivazione che la Cassazione bolla come «apodittica e priva di ogni riscontro oggettivo», a fronte di quanto dimostrato dalla paziente e confermato dalla consulenza tecnica.

Gli esiti dell'intervento, infatti, lungi dall'essere semplici «strascichi di sciatalgia» sono stati «ben diversi da quelli normali». E la fase post operatoria presenta più di una pecca, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d'appello: non

solo la paziente è stata dimessa «solo tre giorni dopo l'operazione», nonostante fosse annotato in cartella clinica il peggioramento delle sue condizioni, ma «l'asserita diligente assistenza medica» è consistita soltanto -

scrive ancora la Cassazione - «nell'effettuazione di non più di quattro visite mediche a distanza di mesi l'una dall'altra con la mera prescrizione di antidolorifici e senza alcuna indicazione idonea a indirizzare la paziente verso la soluzione del problema». Soluzione cui è giunta unicamente «di sua iniziativa» quando si è rivolta al chirurgo ortopedico francese.

La Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, dovrà tornare a esaminare la vicenda alla luce di queste considerazioni. E decidere sulle spese di giudizio.

Manuela Perrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ON LINE

I testi delle sentenze

www.24oresanita.com

CASSAZIONE/ 4

Responsabilità medica: nel civile il dubbio non scagiona

Nel processo penale il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente va accertato «oltre il ragionevole dubbio» mentre in quello civile basta che il nesso sia «più probabile che non». Per l'ennesima volta la terza sezione civile della Cassazione (**sentenza n. 12217/2012**, depositata il 17 luglio) ha chiarito la differenza tra i due rami annullando con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Milano con cui era stata respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di una donna.

La paziente era deceduta in un ospedale dove era stata ricoverata d'urgenza dopo essere stata visitata, appena un'ora e mezza prima, presso una casa di cura: una dottoressa le aveva somministrato un tranquillante e ne aveva rifiutato il ricovero, ritenendola affetta da una semplice crisi d'ansia dovuta ad astinenza da fumo. Prima il tribunale di Monza e poi la Corte d'appello di Milano hanno escluso ogni responsabilità dei sanitari respingendo le richieste degli eredi. Ma la Cassazione ha smontato il verdetto d'appello ritenendolo macchiato

da vizio di motivazione perché schiacciato su quello di primo grado e basato su «affermazioni del tutto generiche e astratte, apodittiche e prive di specifico riferimento alle circostanze concrete del caso». In particolare, i giudici di secondo grado non spiegano come possano giudicare «rigorosa» l'impostazione della sentenza del tribunale che contraddittoriamente definisce negligente o imperita la condotta della dottoressa della clinica ma poi afferma che il suo comportamento è stato corretto; quali siano i principi di diritto a cui, per la Corte d'appello, la sentenza sarebbe «correttamente ancorata»; su quali basi il nesso di causalità sia stato escluso. E qui la Cassazione rammenta il differente orientamento tra processo civile e penale: nel primo - scrive - la causalità si attesta «sul versante della probabilità relativa (o "variabile") caratterizzata dall'accedere a una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale».

M.Per.

© RIPRODUZIONE RISERVATA